



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL PERCORSO FORMATIVO 24 CREDITI (PF24)

Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute
del 30 gennaio 2019

Emanato con D.R. prot. n. 8763 del 22/02/2019

Indice

Art. 1 - Istituzione e attivazione.....	1
Art. 2 - Organizzazione didattica e struttura dei CFU	2
Art. 3 - Ammissioni al percorso e acquisizione dei CFU.....	2
Art. 4 - Contributi per l'iscrizione e per la valutazione	3
Art. 5 - Verifica coerenza di CFU già acquisiti rispetto agli obiettivi formativi del PF24	4
Art. 6 - Comitato di Gestione	4
Art. 7 - Avviso di ammissione	5

Art. 1 - Istituzione e attivazione

1. L'Università degli Studi di Camerino (di seguito "UNICAM"), in attuazione del D.M.616 del 10/08/2017 e ai sensi del D.L. 59 del 13/04/2017, istituisce e attiva il Percorso Formativo (PF24), per complessivi 24 cfu, per l'acquisizione di competenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
2. Con l'attivazione del PF24 UNICAM inserisce nella propria offerta formativa quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) del D.L. 59/2017, nonché dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017, attivando sia gli insegnamenti all'interno dei corsi di studio (di seguito insegnamenti disciplinari), sia ulteriori insegnamenti specifici nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito insegnamenti trasversali).
3. L'elenco degli insegnamenti disciplinari e di quelli trasversali offerti da UNICAM e riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto



stabilito dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017, viene pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Università alla pagina dedicata alla formazione insegnanti all'indirizzo <http://www.unicam.it/offerta-formativa/formazione-insegnanti>.

Art. 2 - Organizzazione didattica e struttura dei CFU

1. Il PF24 consiste in insegnamenti e relativi esami coordinati tra loro per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalle norme in vigore negli ambiti disciplinari e nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari (SSD) come indicato nell'avviso di ammissione al PF24.
2. Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza.
3. Ciascun insegnamento prevede specifiche modalità di verifica dell'apprendimento. L'acquisizione dei CFU è pertanto subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi dell'insegnamento e l'esito della verifica è espresso con una votazione in trentesimi.

Art. 3 - Ammissioni al percorso e acquisizione dei CFU

1. Le modalità e le tempistiche per la richiesta di ammissione al PF24 sono disciplinate nell'Avviso di Ammissione.
2. Possono chiedere l'ammissione al PF24 coloro i quali, all'atto di presentazione della domanda di Ammissione, sono:
 - a) laureati presso UNICAM o presso altri atenei;
 - b) iscritti ai corsi di studio di I e II livello;
 - c) iscritti ad una scuola di Specializzazione o a un Dottorato di Ricerca di Unicam o a un Dottorato di Ricerca presso altre Università;
 - d) iscritti ad una Scuola di Specializzazione di altre Università solo se in presenza di una convenzione tra gli Atenei che preveda, peraltro, la validità reciproca del percorso formativo effettuato dallo studente.

Per i punti c e d, l'iscrizione al percorso PF24 è possibile a meno che ciò sia escluso dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati. In tale fattispecie non trova applicazione



l'estensione di sei mesi del percorso, in quanto incompatibile con le norme che regolano i Dottorati e la durata delle singole Scuole di Specializzazione

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, i quali intendono acquisire i CFU relativi a uno o più degli insegnamenti che compongono il PF24 sono tenuti a presentare domanda di ammissione (on-line) come specificato dall'Avviso di Ammissione.
4. Gli esami del PF24 sono organizzati in a l m e n o tre sessioni.
5. Trascorsa l'ultima sessione nella quale gli iscritti possono sostenere gli esami, gli eventuali CFU rimanenti per completare il PF24 potranno essere acquisiti solo previa iscrizione a successivi corsi PF24 eventualmente attivati. I CFU degli insegnamenti superati con esito positivo saranno in ogni caso certificati.
6. Ogni Attività Formativa si conclude con una prova finale con voto, volta a verificare il raggiungimento da parte dei candidati degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei crediti relativi alla disciplina.
7. L'iscrizione al PF24 non attribuisce lo status di Iscritti dei corsi di studio per quel che concerne il complesso dei diritti e dei doveri connessi a tale status.

Art. 4 - Contributi per l'iscrizione e per la valutazione

1. I contributi per l'iscrizione al PF24 sono dovuti da chi si iscrive in qualità di studente iscritto presso altro Ateneo e di laureato (rientrando nella tipologia di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 3), fatto salvo il caso di laureati con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. I contributi da corrispondere all'Università per il PF24 saranno comunque graduati sulla base dei criteri e delle condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n.232 (art.1, commi 252 a 267).
2. I contributi sono determinati in funzione del numero di CFU che si intendono acquisire previo superamento degli esami. È dovuto un contributo anche nei casi in cui il candidato richieda il rilascio della sola dichiarazione di cui al successivo articolo 5.



3. I contributi per l'iscrizione al PF24, i cui importi sono resi noti nell'Avviso di ammissione, non sono rimborsabili. Coloro che si iscrivono in qualità di studenti di UNICAM e pertanto in esenzione dai contributi, possono completare il PF24 anche successivamente al conseguimento del titolo nel corso di studio cui sono iscritti, conservando l'esenzione dai contributi. Nel caso debbano prendere iscrizione a una nuova edizione del PF24 e nel frattempo si siano laureati, sono tenuti al pagamento dei relativi contributi.

Art. 5 - Verifica coerenza di CFU già acquisiti rispetto agli obiettivi formativi del PF24

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 possono richiedere il riconoscimento di insegnamenti già presenti nel loro curriculum, come coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti degli insegnamenti disciplinari o trasversali previsti dalle norme in vigore.
2. Le richieste di riconoscimento di CFU saranno valutate dal Comitato di Gestione. La modalità per il riconoscimento è riportata nell'Avviso di ammissione.

Art. 6 - Comitato di Gestione

1. L'organizzazione e la gestione del PF24 è curata dal Comitato di Gestione nominato con Decreto del Magnifico Rettore.
2. Il Comitato di Gestione:
 - a) organizza il PF24 con la definizione dell'elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti coerenti e la definizione delle attività didattiche specifiche da attivare, sentito il parere delle strutture accademiche interessate;
 - b) definisce i percorsi formativi individuali degli iscritti e, in particolare, definisce le modalità di valutazione per l'eventuale riconoscimento di crediti formativi già acquisiti in base a quanto previsto dal D.M. 616/2017, e in particolare la coerenza rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del D.M.616/2017;
 - c) individua i criteri, le modalità e le tempistiche di iscrizione al PF24, formalizzate nell'Avviso di ammissione;
 - d) programma il calendario didattico delle attività che comprende il periodo di svolgimento dei corsi e dei relativi esami;



- e) individua, in accordo con le strutture accademiche, i docenti di ruolo ai quali affidare gli insegnamenti e altre attività formative e in subordine, stabilisce le posizioni per le quali prevedere l'affidamento di incarichi da conferire a personale esterno;
- f) determina le modalità di organizzazione degli esami di profitto, inclusa l'attivazione di contratti che si rendessero necessari per supporto ai docenti nelle procedure di verifica dell'apprendimento;
- g) si occupa degli aspetti relativi all'attivazione PF24 per i quali è richiesta un'attività di coordinamento a livello di Ateneo, assumendo ogni altra decisione necessaria per lo svolgimento delle attività formative e più in generale per il buon andamento degli stessi.

Art. 7 - Avviso di ammissione

1. L'Avviso di ammissione, emanato dal Rettore su proposta del Comitato di Gestione, disciplina:
 - a) le attività formative attivate e degli insegnamenti ordinari offerti dall'Università e riconosciute coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto stabilito dal Dm 616/2017;
 - b) le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di ammissione;
 - c) le modalità di richiesta di riconoscimento di CFU relativi a insegnamenti già presenti nel curriculum, in quanto coerenti con quelli degli insegnamenti disciplinari o trasversali previsti dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017;
 - d) le modalità e le tempistiche di iscrizione al PF24;
 - e) gli importi contributi richiesti in funzione dello status di chi si iscrive e dei CFU scelti;
 - f) ogni altro aspetto necessario al fine di fornire una corretta ed esaustiva informazione ai candidati e agli iscritti al PF24, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.